

COMUNE DI BEDOLLO

STATUTO

Delibera n. 17 del 10.4.1995

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

Identificazione del Comune

Art. 1 (Individuazione geografico amministrativa)

1. Il Comune di Bedollo è costituito dai territori e dalle comunità delle frazioni di:

- Piazze
- Regnana
- Bedollo
- Brusago

con i rispettivi nuclei e le numerose case sparse.

2. Esso confina con i territori dei Comuni di:

Baselga di Pinè, Segonzano, Sover, Lona - Lases (II^a parte), Baselga di Pinè (II^a parte), Palù del Fersina e S. Orsola.

3. La frazione di BEDOLLO dà il nome al Comune di cui è capoluogo, mentre la sede degli organi e degli uffici comunali si trova nel nucleo di Centrale.

Art. 2 (Stemma e gonfalone)

1. Lo stemma del Comune rappresenta una betulla (bedol), in campo rosso sovrastata da tre pigne a ricordo dell'antica appartenenza alla Magnifica Comunità di Pinè.

2. Il gonfalone riproduce lo stemma in campo bianco e azzurro con la scritta "Comune di Bedollo".

3. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito Regolamento.

Capo II

Principi fondamentali

Art. 3 (Principi economico - sociali)

1. Il Comune di Bedollo rappresenta tutta la Comunità che vive sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Tale sviluppo dovrà essere improntato alla solidarietà ed all'equilibrio ecologico.
2. Con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, si impegna a riconoscere il valore di ogni individuo dal concepimento alla morte, e a promuovere ogni possibile iniziativa atta ad esprimergli concreto appoggio indipendentemente dalle condizioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dal sesso, dalla razza, dall'età, dalle idee politiche e dalla religione professata.
3. Riconosce l'importanza e il valore della presenza sul proprio territorio delle parrocchie, con le quali intende mantenere rapporti di dialogo e di reciproca collaborazione.
4. Facendo propria la tradizione dei nostri avi, elegge la Patrona del Comune di Bedollo, la Madonna di Pinè. La festa patronale si celebra il giorno 26 del mese di maggio. La festività assume rilevanza civile, per il conferimento in cerimonia pubblica del Premio Altopiano di Pinè, da organizzarsi unitamente al Comune di Baselga di Pinè.
5. Si impegna a favorire relazioni improntate al rispetto e al dialogo con altre comunità religiose, che intendessero insediarsi nel territorio comunale.
6. Promuove e favorisce iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione, di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
7. Ricordando il passato di emigrazione dei propri cittadini, si impegna a favorire la crescita di una cultura di solidarietà e di accoglienza verso gli immigrati.
8. Al fine di limitare l'esodo della popolazione, promuove, valorizza e sostiene tutte quelle attività e iniziative che abbiano come scopo la creazione di posti di lavoro dignitosi e non lesivi della salute dei singoli e della Comunità.
9. Nell'ambito delle sue competenze si impegna a salvaguardare le risorse naturali e lo stato generale del proprio ambiente, adoperandosi per la riduzione e, se possibile, per l'eliminazione di ogni forma di inquinamento al fine di assicurare ai cittadini di oggi ed alle generazioni future la possibilità di vivere in un ambiente salubre ed ecologicamente equilibrato.
10. Il Comune favorisce i presupposti necessari al vivere civile sul proprio territorio, armonizzando i servizi con le esigenze delle famiglie e delle persone.

Art. 4 (Principi dell' azione amministrativa)

1. Il Comune di Bedollo, nello svolgimento dell'attività amministrativa, si ispira a criteri di imparzialità nel trattamento dei cittadini, di economicità, efficienza ed efficacia nella gestione, di trasparenza e pubblicità degli atti, di semplificazione dei rapporti con gli amministrati.

Art. 5 (Volontariato)

1. Il Comune di Bedollo riconosce il valore sociale, irrinunciabile del volontariato, si avvale

della sua collaborazione nelle forme e nei modi previsti dalla Legge e dallo Statuto e ne sostiene le attività.

Art. 6 (A.S.U.C.)

1. Il Comune di Bedollo, nel programmare e realizzare gli interventi sul territorio, valorizza la tradizionale presenza delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico improntando i rapporti a reciproca collaborazione.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Gli organismi di partecipazione

Art. 7 (Titolari dei diritti)

1. Le disposizioni dettate nel presente titolo si applicano salvo quanto diversamente ed esplicitamente disposto, oltre che ai cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Bedollo:

- a) ai cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) ai cittadini non residenti ma originari del Comune che abbiano, nel corso degli anni, mantenuto legami stabili e non meramente occasionali con la Comunità di Bedollo.

2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati dai cittadini, sia singoli, sia associati, secondo le modalità disciplinate dallo Statuto e, laddove espressamente indicato, dal Regolamento di partecipazione.

Art. 8 (Organismi di partecipazione)

1. Sono organismi permanenti di partecipazione l'Assemblea dei cittadini, le quattro Amministrazioni Separate d'Uso Civico e tutte le Associazioni presenti sul territorio comunale.

2. Viene, inoltre, promossa dal Comune la creazione di Consulte, quali organismi assembleari destinati a dibattere problemi rilevanti per determinate categorie di cittadini, sia residenti che ospiti.

Art. 9 (Assemblea dei cittadini)

1. Al fine di promuovere e garantire l'effettiva partecipazione dei cittadini alle scelte fondamentali del Comune, è istituita l'Assemblea dei cittadini.

2. L'Assemblea ha compiti consultivi ed esprime, mediante votazione, il proprio parere agli

organi comunali i quali hanno l'obbligo di deliberare in merito.

3. Essa è obbligatoriamente convocata, anche su base frazionale, dal Sindaco, o da suo delegato, in occasione della presentazione del progetto di bilancio. Le osservazioni ed i suggerimenti espressi dall'Assemblea verranno trasmessi al Consiglio, contestualmente al progetto di bilancio stesso. In caso di inerzia del Sindaco, sarà il Consiglio Comunale a curare la convocazione nei termini sopraesposti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Partecipazione.

4. L'Assemblea può inoltre essere convocata ogni qualvolta sia necessaria l'acquisizione di pareri sugli atti fondamentali del Comune, di competenza del Consiglio, dietro richiesta dello stesso espressa dalla maggioranza dei suoi componenti.

5. La convocazione avviene mediante pubblica affissione.

Art. 10 (A.S.U.C.)

1. Gli organi del Comune, ciascuno con riferimento all'esercizio delle proprie funzioni, devono consultare le A.S.U.C. prima di assumere decisioni in materia di competenza delle A.S.U.C. stesse.

2. Il Comune, inoltre, chiede il parere delle A.S.U.C. in occasione dell'esecuzione di opere pubbliche o di iniziative interessanti le singole Frazioni.

3. Le A.S.U.C. possono presentare osservazioni e suggerimenti agli organi comunali competenti.

Art. 11 (Associazioni)

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e le associazioni di volontariato in quanto strumento di sviluppo sociale, economico e culturale della Comunità locale.

2. Per garantire l'effettiva partecipazione delle Associazioni al governo dell'Ente, il Comune si impegna:

- a) ad assicurare la conoscenza e la diffusione di atti e documenti rilevanti per gli scopi istituzionali delle singole Associazioni;
- b) a consultare le stesse in occasione dell'assunzione di decisioni relative ai settori nei quali esse operano.

3. Le Associazioni possono comunque, nei limiti degli interessi da loro perseguiti, indirizzare al Comune pareri e suggerimenti in ordine alla gestione e all'uso dei servizi e dei beni comunali.

Art. 12 (Consulte)

1. Al fine di assicurare una più ampia ed articolata partecipazione, il Comune promuove la formazione delle Consulte le quali sono chiamate ad esprimere, in forma assembleare, le esigenze di specifici gruppi sociali, in particolare dei giovani, delle donne, degli anziani e delle categorie economiche.

2. Le Consulte vengono convocate dal Sindaco, o dall'Assessore competente o dal

Consiglio Comunale, soprattutto in occasione della predisposizione di atti generali, di rilevante interesse sociale o di provvedimenti riguardanti l'istituzione o la gestione di servizi sul territorio.

3. La convocazione avviene mediante pubblica affissione, e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di partecipazione.

Art. 13 (Difensore civico)

1. Per garantire ai cittadini la possibilità di segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione Comunale, si farà ricorso all'Ufficio del Difensore Civico, mediante convenzione con il Difensore Civico Provinciale.

2. La convenzione deve essere stipulata dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta e deve prevedere l'assunzione da parte del Difensore Civico dei doveri derivanti dallo Statuto.

3. Il Difensore Civico ha inoltre il compito di esprimere un parere obbligatorio e parzialmente vincolante in ordine all'ammissibilità dei referendum proposti dagli elettori del Comune.

Capo II

Diritto di accesso e di informazione

Art. 14 (Pubblicità degli atti ed informazione)

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per un'effettiva e positiva partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politico - amministrativa.

2. A tal fine si impegna a comunicare e diffondere, con le modalità ritenute più idonee, i dati e le informazioni in suo possesso, rilevanti per la comunità locale.

3. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici. La pubblicità è garantita con le seguenti forme:

- a) affissione degli atti in conformità alle norme vigenti;
- b) esposizione al pubblico presso la biblioteca comunale, per la consultazione ed eventuale riproduzione, delle delibere del Consiglio e della Giunta nonché degli elenchi dei provvedimenti del Sindaco dell'anno in corso;
- c) altre modalità individuate dal Comune ed eventualmente formalizzate con apposito Regolamento.

Art. 15 (Diritto di accesso dei cittadini)

1. Oggetto del diritto di accesso sono gli atti ed i documenti formati dall'Amministrazione Comunale o comunque da questa utilizzati ai fini della propria attività.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante visione ed eventuale rilascio di copia di tali atti e

documenti. L'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcun onere economico salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

3. Il Sindaco, sentito il Segretario comunale, può limitare o differire l'accesso con atto motivato, qualora riconosca l'esigenza di tutelare la riservatezza di singoli, di gruppi o di imprese.

Art. 16 (Accesso informale)

1. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione delle delibere precedenti all'anno in corso e dei provvedimenti del Sindaco, dietro semplice richiesta anche verbale.

2. La richiesta, presentata agli uffici comunali competenti alla formazione degli atti, viene esaminata tempestivamente e soddisfatta nei tempi necessari alla ricerca materiale dell'atto.

3. Qualora la richiesta venga presentata ad un ufficio diverso da quello nei cui confronti va esercitato il diritto, essa viene direttamente trasmessa all'ufficio competente dandone notizia all'interessato.

4. Nei casi in cui sorgano dubbi sull'accessibilità dell'atto, viene informato il Sindaco che, entro dieci giorni, decide secondo quanto previsto dall'art. 15, terzo comma di questo Statuto.

Art. 17 (Accesso formale)

1. Qualora oggetto del diritto siano atti o documenti relativi alla fase istruttoria di procedimenti, il diritto di accesso si esercita in via formale da parte di chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

2. La richiesta di visione degli atti, da redigere in forma scritta e motivata, viene presentata al Sindaco il quale, sentito il Segretario comunale, entro dieci giorni comunica all'interessato la propria decisione.

3. Nel caso di diniego, differimento o limitazione dell'accesso, la decisione deve essere adeguatamente motivata.

Capo III

Iniziativa popolare

Art. 18 (Istanze e petizioni)

1. I cittadini di cui all'art. 7 possono rivolgere al Comune petizioni e istanze per esporre comuni necessità, chiedere l'emanazione di provvedimenti o promuovere interventi per la tutela di interessi collettivi nelle materie di competenza comunale.

2. L'istanza è una richiesta scritta di singoli o di gruppi, rivolta agli organi e agli uffici comunali al fine di sollecitarli ad adottare atti di loro competenza. Qualora l'istante non

individui correttamente il soggetto competente, ciò verrà assicurato dall'ufficio o dall'organo erroneamente interpellato. All'istanza viene data risposta entro quindici giorni dal ricevimento.

3. La petizione rappresenta una formale domanda, sottoscritta almeno da cinquanta persone, rivolta al Consiglio Comunale, alla Giunta o al Sindaco per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi. Essa viene presentata al Sindaco che la sottopone all'esame dell'organo competente nella prima seduta utile o con apposita convocazione ed, entro trenta giorni, assicura la formulazione della risposta.

4. La petizione deve contenere l'indicazione di tre cittadini rappresentanti dei firmatari che devono illustrarne i contenuti al Sindaco o all'organo competente.

Art. 19 (Proposte)

1. I cittadini possono presentare al Consiglio Comunale o alla Giunta proposte di atti di competenza del Comune, formalmente idonee ad un'eventuale delibera di accoglimento.

2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno cento persone e devono contenere l'indicazione di tre rappresentanti dei firmatari, i quali verranno uditi dall'organo competente preliminarmente all'attivarsi della fase istruttoria.

3. Il regolamento di partecipazione dovrà stabilire le condizioni di ammissibilità formale della proposta, le modalità con cui i proponenti possono avvalersi della collaborazione degli uffici comunali, le modalità ed i termini per l'istruttoria della proposta che deve comunque essere posta in discussione dall'organo destinatario entro trenta giorni dal completamento della fase istruttoria.

Art. 20 (Referendum consultivo e propositivo)

1. Al fine di verificare l'orientamento della popolazione in ordine a questioni di rilevanza particolare per il Comune o di superare eventuali paralizzanti contrasti all'interno degli organi decisionali, è previsto il ricorso al referendum consultivo.

2. Il referendum consultivo viene indetto dal Sindaco su proposta del Consiglio Comunale votata all'unanimità dei presenti ed il risultato della consultazione vincola l'Amministrazione a dar corso alla volontà popolare emersa.

3. E' previsto anche il ricorso al referendum propositivo, qualora ciò venga richiesto da almeno un terzo degli elettori, risultati iscritti al 1° gennaio dell'anno in corso nelle liste comunali. La raccolta delle firme si svolge presso la sede del Comune al fine di garantirne l'autenticazione.

4. L'esito del referendum propositivo, non essendo vincolante, può essere disatteso dal Consiglio Comunale solo con apposita delibera approvata all'unanimità dai Consiglieri presenti.

5. Le consultazioni di cui ai commi precedenti sono da considerarsi valide a tutti gli effetti, qualora vi abbia partecipato almeno il 60% degli elettori. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale dovrà rendere pubblico l'esito del referendum entro cinque giorni dalla chiusura delle operazioni di voto.

Art. 21 (Limiti e disciplina generale)

1. Ai referendum possono partecipare solo i cittadini iscritti al 1^a gennaio dell'anno in corso alle liste elettorali del Comune.
2. Oltre alle materie di non esclusiva competenza comunale, non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - b) i provvedimenti inerenti la contabilità, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti e l'applicazione di tributi e tariffe;
 - c) gli atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze, nonché al personale comunale.
3. Il medesimo quesito referendario non può essere ripresentato nell'arco della stessa legislatura. Nessun tipo di referendum può essere presentato, inoltre, nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo o nei sei mesi immediatamente successivi l'insediamento della nuova Amministrazione Comunale. Il referendum non può, infine, svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
4. Qualora la proposta di referendum provenga da un terzo degli elettori, essa viene presentata al Sindaco che, a sua volta, la trasmette al Difensore Civico per la formulazione di un parere, obbligatorio e parzialmente vincolante, in ordine all'ammissibilità del referendum stesso.
5. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della proposta, il Consiglio Comunale deve deliberare in merito all'ammissibilità della proposta di referendum, conformemente al parere reso dal Difensore Civico. Qualora la decisione del Consiglio si discosti da tale parere, deve essere accompagnata da un'adeguata motivazione.
6. Entro sessanta giorni dalla decisione favorevole del Consiglio Comunale, il Sindaco indice il referendum propositivo.

TITOLO III**GLI ORGANI DEL COMUNE****Capo I****Il Consiglio Comunale****Art. 22 (Ruolo e competenze)**

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la Comunità locale della quale individua e cura gli interessi generali.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e svolge le relative funzioni nei confronti degli organi e degli uffici del Comune. Le competenze del Consiglio sono individuate dalla legge e dal presente Statuto.
3. Il Consiglio determina annualmente in sede di bilancio di previsione, anche su proposta

della Giunta, gli obiettivi generali e le attività che il Comune si impegna a realizzare, compatibilmente con le risorse disponibili e tenendo conto delle richieste presentate dai cittadini. Vigila inoltre sull'effettiva attuazione, da parte degli organi ed uffici competenti, di quanto sopra deliberato.

Art. 23 (Funzionamento)

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, anche dietro richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e si intende regolarmente costituito con la presenza della metà più uno degli stessi.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è predisposto dal Sindaco, tenuto conto anche delle richieste scritte e documentate presentate da consiglieri e assessori.

3. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, adotta il proprio regolamento, con il quale sono disciplinate le modalità di convocazione e di funzionamento, nonché le modalità di istituzione e l'attività delle Commissioni consiliari, con particolare riguardo ai diritti e doveri dei consiglieri nonché alla pubblicità delle sedute sia del Consiglio, sia delle Commissioni.

Durante le sedute del Consiglio, il Sindaco può dare la parola ai cittadini presenti qualora possano fornire ulteriori dati ed informazioni sui temi all'ordine del giorno.

Art. 24 (Indennità dei Consiglieri)

1. L'indennità di presenza dei Consiglieri Comunali e Assessori è determinata nella misura del 2%, calcolata con riferimento all'indennità di carica riconosciuta al Sindaco, purché entro il limite massimo stabilito dalla legge.

Art. 25 (Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio ha facoltà di nominare delle Commissioni aventi funzioni istruttorie e consultive su singoli settori o problematiche rilevanti per l'Amministrazione comunale.

2. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali nominati dal Sindaco, su designazione dei capigruppo, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze. Vi partecipano, senza diritto di voto, l'assessore o gli assessori interessati alle materie o ai settori oggetto dell'attività delle Commissioni stesse.

3. Le Commissioni, qualora lo ritengano opportuno, possono avvalersi dei dati e delle informazioni a loro fornite da soggetti di particolare competenza, nelle materie trattate, a tal fine interpellati.

Art. 26 (Commissione per lo Statuto)

1. E' istituita la Commissione permanente per lo Statuto avente funzioni consultive e di controllo in ordine alla corretta ed efficace attuazione delle norme statutarie.

2. Il Regolamento del Consiglio dovrà disciplinare il funzionamento e la composizione della Commissione, garantendo comunque, tra i suoi membri la presenza di tre rappresentanti delle associazioni culturali, sportive e del volontariato.

3. La Commissione ha compiti di studio e di istruttoria in relazione ad eventuali procedimenti di modifica e di revisione dello Statuto comunale.

4. La Commissione, anche su segnalazione dei cittadini, interviene presso gli organi comunali competenti laddove siano state rilevate violazioni o errate applicazioni delle norme statutarie, con particolare attenzione alla disciplina degli istituti di partecipazione e del diritto di accesso.

Capo II

Il Sindaco e la Giunta

Art. 27 (Sindaco)

1. Il Sindaco è eletto dagli elettori del Comune a suffragio universale diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge vigente.

2. Il Sindaco, capo dell'Amministrazione comunale, è l'organo di rappresentanza del Comune e sovrintende al funzionamento degli organi, dei servizi e degli uffici. Inoltre, promuove le iniziative e gli interventi più idonei a realizzare le finalità istituzionali del Comune.

3. Accanto alle funzioni attribuitegli dalla legge, il Sindaco:

- a) convoca e presiede l'Assemblea dei cittadini, il Consiglio e la Giunta;
- b) indice i referendum comunali;
- c) promuove e coordina l'attività degli Assessori;
- d) indice le conferenze di servizi, promuove e conclude gli accordi di programma e le convenzioni, previa deliberazione della Giunta e del Consiglio, secondo le rispettive competenze;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune, presso enti, aziende ed istituti;
- f) nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, ai quali può attribuire competenze, nonché compiti di governo e di gestione, in base al documento sugli indirizzi generali di governo di cui al successivo punto 5. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

5. Nella prima seduta del Consiglio Comunale, successiva alla elezione, il Sindaco dà comunicazione sui componenti della Giunta e sottopone ad approvazione in apposito documento, la proposta di indirizzi generali di governo.

Art. 28 (Giunta Comunale)

1. La Giunta comunale è l'organo a competenza generale del Comune. Essa attua gli indirizzi politico - amministrativi del Consiglio, a cui riferisce annualmente sullo stato di

attuazione del programma e sulla propria attività, nonché su specifici argomenti ogni qualvolta il consiglio ne faccia esplicita richiesta. Ha funzioni di proposta e di impulso in ordine agli atti di competenza del Consiglio.

2. La Giunta presenta all'Assemblea dei cittadini il progetto di bilancio, che sarà successivamente portato in Consiglio comunale accompagnato dalle osservazioni e dai suggerimenti emersi nella consultazione assembleare.

Art. 29 (Composizione)

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, le cui competenze sono definite nel documento sugli indirizzi generali di governo, di cui all'art. 27 punto 5.

2. Tra i componenti della Giunta, il Sindaco può nominare un Assessore esterno. Il cittadino prescelto deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità, previsti per i Consiglieri e per gli Assessori, nonché di particolare competenza e capacità professionale.

3. L'Assessore esterno ha gli stessi diritti e doveri degli Assessori eletti in seno al Consiglio. Partecipa ai lavori del Consiglio, con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.

Art. 30 (Esercizio delle funzioni)

1. La Giunta esercita le proprie funzioni deliberative in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento approvato dal Consiglio. Tutte le deliberazioni della Giunta sono adottate a maggioranza semplice e con voto palese, salvo che non sia disposto diversamente dalla legge e dal regolamento.

2. La Giunta presenta annualmente al Consiglio una Relazione sull'attività propria, degli uffici e dei servizi comunali comunque gestiti, nonché sullo stato di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio in sede di bilancio di previsione. Tale relazione sarà accompagnata da un parere a carattere tecnico, amministrativo e gestionale, espresso dal Revisore dei conti.

3. La Giunta, inoltre, presenta annualmente al Consiglio, allegandola al bilancio consuntivo, una Relazione sullo stato dell'organizzazione, sulla gestione dei servizi e sulla situazione del personale comunale, valutandone l'adeguatezza in rapporto agli obiettivi, alle politiche ed alle attività del Comune e propone al Consiglio eventuali modifiche del regolamento di organizzazione nonché adeguamenti della pianta organica.

TITOLO IV

L'ORGANIZZAZIONE

Art. 31 (Principi)

1. L'organizzazione amministrativa del Comune tende a soddisfare le esigenze del cittadino, realizzando gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, adeguandoli ai bisogni espressi dalla comunità e valorizza le risorse del personale comunale, mettendone in risalto professionalità e competenze.

2. A tali principi dovranno ispirarsi i regolamenti di organizzazione del disciplinare, la struttura ed il funzionamento degli uffici.

Art. 32 (Ordinamento degli uffici)

1. L'organizzazione comunale si articola nei seguenti uffici:

- a) segreteria;
- b) ragioneria;
- c) tecnico;
- d) anagrafe, stato civile, elettorale;
- e) attività culturali.

2. Quando più compiti siano tra loro connessi, o quando lo richiedano specifici progetti che necessitano un coordinamento di uffici diversi, la Giunta deve, conformemente agli indirizzi specificati dal Consiglio, aggregare gli uffici in unità operative a tempo determinato, individuandone il responsabile, secondo le modalità e nelle forme previste con il regolamento di organizzazione.

Art. 33 (Rapporti con il personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la qualificazione delle strutture, la formazione e l'aggiornamento professionale, nonché la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutrici nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi collettivi.

Art. 34 (Responsabili degli uffici)

1. I responsabili degli uffici individuati dallo Statuto, curano, sulla base delle indicazioni del Segretario e nei limiti di quanto previsto dalla normativa contrattuale, l'organizzazione e l'attività del proprio ufficio, nonché la gestione delle risorse loro assegnate e propongono l'acquisizione dei beni strumentali necessari, nei limiti stabiliti dal bilancio e dai regolamenti. Il corretto esercizio di tali interventi verrà verificato annualmente dalla Giunta nell'ambito della relazione sullo stato dell'organizzazione.

2. Il regolamento di organizzazione disciplina i rapporti tra il segretario e i responsabili degli uffici, distinguendone i ruoli e salvaguardandone la reciproca autonomia e professionalità. Il regolamento deve comunque, individuare le modalità per la sostituzione del segretario nelle funzioni dei responsabili nei casi di loro ingiustificata inerzia.

3. I responsabili partecipano all'individuazione degli obiettivi generali mediante l'attività istruttoria, di analisi e di proposta. Essi valutano l'adeguatezza delle strutture organizzative cui sono preposti, segnalandone le carenze in relazione agli scopi istituzionali e

suggerendone le eventuali modifiche. Di tali valutazioni dovrà tenere conto la Giunta nella predisposizione della relazione annuale sullo stato dell'organizzazione.

Art. 35 (Segretario comunale)

1. Il Segretario comunale è il funzionario di grado più elevato del Comune, è capo del personale ed ha funzioni di direzione, di coordinamento e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso esercita le funzioni conferitegli dalla Legge e dallo Statuto nel rispetto delle direttive del Sindaco e collaborando al perseguimento degli obiettivi programmati dal Consiglio.

2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicità degli atti del Comune e, laddove richiesto, al loro invio agli organi di controllo.

3. Compete al Segretario la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, nonché la stipulazione dei contratti.

Art. 36 (Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti è l'organo di controllo contabile del Comune. Esso può altresì fornire pareri di carattere tecnico, amministrativo e gestionale su richiesta degli organi di governo, dei singoli consiglieri ed assessori nonché degli uffici comunali.

2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti nell'ambito delle categorie previste dalla legge. Esso dura in carica per tre anni e può essere rieletto una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti comunque in possesso dell'Amministrazione comunale. Gli uffici e gli amministratori sono tenuti a fornirgli i dati e le informazioni richieste e ad apprestare il supporto organizzativo necessario alla realizzazione dei suoi compiti.

4. Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti può revocare il revisore a seguito di comprovata e documentata inadempienza.

TITOLO V

AZIONE AMMINISTRATIVA E SERVIZI PUBBLICI

Capo I'

I principi dell'azione amministrativa

Art. 37 (Principi generali)

1. Il Comune ispira la propria azione amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure, alla distinzione tra decisione politica e

attività di gestione, alla collaborazione con altri soggetti pubblici e con i privati.

2. L'attività del Comune deve essere adeguata alla disciplina generale del procedimento amministrativo. Per ciascun procedimento devono essere individuati, con apposito regolamento, i tempi di definizione, il funzionario responsabile, le modalità dell'istruttoria.

3. Per meglio realizzare le proprie finalità istituzionali il Comune utilizza il metodo della programmazione, mediante il quale vengono efficacemente evidenziati i diversi livelli di competenze e di responsabilità in ordine alla realizzazione degli obiettivi specifici.

Art. 38 (Istruttoria pubblica)

1. Il Comune riconosce la rilevanza dell'istruttoria pubblica quale istituto di consultazione della popolazione e quale sede del confronto contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti nell'elaborazione di atti fondamentali dell'Ente, con particolare riferimento agli atti di pianificazione urbanistica, agli atti di pianificazione commerciale, ai piani del settore, agli atti di istituzione regolamentazione dei servizi pubblici locali.

2. Il Consiglio Comunale, con maggioranza qualificata, può disporre istruttoria pubblica con riferimento agli atti di cui al precedente comma, in ragione della loro particolare rilevanza qualora ne ravvisi l'opportunità politico - sociale.

3. Al fine di condurre l'istruttoria pubblica, viene convocata, anche su base frazionale, l'Assemblea dei cittadini secondo le modalità stabilite dal Regolamento di partecipazione.

Art. 39 (Procedimenti di coordinamento)

1. L'Amministrazione comunale privilegia, ogniqualvolta più soggetti pubblici siano coinvolti nella medesima decisione, procedimenti di coordinamento quali la conferenza di servizi e gli accordi di programma così come disciplinati dalla legge.

2. La conferenza di servizi viene indetta dal Sindaco qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento di iniziativa comunale qualora debbano essere acquisite intese, pareri o nulla osta da parte di altre amministrazioni.

3. Gli accordi di programma vengono promossi dal Sindaco ogni qualvolta la definizione o l'attuazione di opere e di interventi, la cui competenza primaria o prevalente spetti al Comune, richiedano l'azione coordinata di più amministrazioni pubbliche. L'accordo assicura il coordinamento delle azioni, determina i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Capo II

I servizi pubblici comunali

Art. 40 (Principi generali)

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo

sviluppo della comunità locale, garantendo comunque l'esercizio dei diritti individuali e collettivi, nel rispetto del principio di solidarietà.

2. I servizi pubblici, comunque gestiti, sono organizzati in modo da rilevare e soddisfare le esigenze degli utenti, risultare effettivamente accessibili, garantire standard qualitativi delle prestazioni conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare la piena informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e modalità di accesso, permettere il controllo e la modifica del proprio funzionamento in base ai criteri di efficacia ed efficienza.

3. Il Comune promuove la collaborazione con i privati e con le associazioni, con particolare riguardo al volontariato, qualora ciò permetta una miglior gestione del servizio. Valorizza inoltre l'intervento degli utenti finalizzato alla verifica dell'andamento dei servizi, accogliendone osservazioni e suggerimenti nonché segnalazioni di carenze e disfunzioni.

Art. 41 (Modalità di gestione)

1. Il Consiglio comunale sceglie, tra le modalità di gestione previste dalla legge, la forma da adottare per i singoli servizi, sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica, di efficienza di gestione, avendo riguardo alla natura del servizio da erogare ed ai concreti interessi pubblici da perseguire. Tali valutazioni devono essere adeguatamente espresse nella delibera di assunzione del servizio.

2. Nelle relazioni annuali presentate al Consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo, la Giunta verifica anche lo stato dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi comunali comunque gestiti, suggerendone eventuali modifiche e adeguamenti anche sulla base dei rilievi espressi dagli utenti, dalle associazioni e dal Revisore dei conti.

Art. 42 (Gestione in economia)

1. Sono gestiti direttamente in economia, quei servizi che il Comune è in grado di svolgere efficacemente con i propri mezzi.

2. Nell'ambito dell'esercizio in economia possono essere affidati in appalto a privati specifici compiti inerenti il servizio, restando però affidate al competente ufficio comunale la gestione e la responsabilità complessiva del medesimo.

3. La Giunta, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sull'organizzazione comunale, può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

Art. 43 (Gestione in concessione)

1. L'affidamento dei servizi in concessione a terzi avviene nelle forme stabilite dalla legge quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale, adeguatamente motivate dal Consiglio, lo richiedano.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, privilegiando, a parità di condizioni, le associazioni di volontariato, cooperative e le associazioni dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap.

3. Nella convenzione di concessione devono essere stabiliti, quale garanzia dei principi di trasparenza, gli obiettivi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi decisi dagli organi comunali, al livello ed alla qualità delle prestazioni, nonché alla

verifica sia dei risultati, sia dei costi.

Art. 44 (Aziende speciali)

1. Il Comune può costituire aziende speciali per lo svolgimento di uno o più servizi aventi rilevanza imprenditoriale, laddove lo richieda la natura tecnica del servizio in relazione ai principi generali stabiliti dalla Legge e dallo Statuto.

2. Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione, questi ultimi in numero di quattro o sei, sono nominati tra coloro che posseggono esperienza e professionalità adeguate alla gestione del servizio o dei servizi cui l'azienda è proposta. Non possono essere nominati consiglieri e assessori comunali e deve essere garantita la rappresentanza della minoranza rispettivamente con uno o due membri.

3. L'azienda ha un proprio Statuto, predisposto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri, che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento, nonché le modalità di partecipazione degli utenti secondo i principi dettati dallo Statuto comunale. In esso vengono inoltre formalizzate le modalità di controllo individuate dal Consiglio comunale.

Art. 44 bis (Società di capitali)

1. I servizi pubblici di competenza comunale, possono essere affidati a società di capitali in cui il Comune abbia, anche assieme ad altri enti pubblici locali, la partecipazione prevalente.

2. La partecipazione del Comune a società di capitali è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di una proposta contenente le necessarie informazioni sugli scopi sociali, sul programma, sull'entità e composizione del capitale e sull'eventuale partecipazione di altri enti pubblici.

3. Il Sindaco, o suo delegato, riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento gestionale e finanziario della società.

Art. 45 (Istituzioni)

1. Il Comune può costituire una o più istituzioni per la gestione dei servizi di interesse sociale, compresi quelli educativi e culturali, senza rilevanza imprenditoriale ma che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal Consiglio comunale con apposito regolamento da approvarsi con la stessa delibera che ne dispone la costituzione.

Art. 46 (Forme associative)

1. Laddove appaia opportuno per realizzare l'ottimizzazione della dimensione territoriale dei servizi, il Comune si impegna a promuovere la conclusione di convenzioni con altri enti locali ovvero la costituzione di un consorzio per la gestione in comune dei servizi stessi.

2. La stipulazione di convenzioni e la costituzione del consorzio, come pure la conclusione di accordi di programma, può essere sollecitata dalla popolazione comunale con petizioni e proposte, sulle quale l'Amministrazione ha l'obbligo di pronunciarsi nelle forme stabilite dallo Statuto e dal regolamento di partecipazione.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 47 (Procedura di adozione del bilancio)

I. La procedura di adozione del bilancio disposta dagli artt. 9 e 28 dello Statuto, nella quale si prevede la presentazione all'Assemblea dei cittadini del progetto di bilancio da parte della Giunta, entra in funzione a partire dall'esercizio successivo alla data di entrata in vigore dello Statuto stesso.

Art. 48 (Commissione permanente per lo Statuto)

--

I. Fino al rinnovo elettorale degli organi del Comune, la Commissione che ha redatto il presente Statuto ricoprirà il ruolo e le funzioni della Commissione permanente per lo Statuto prevista dall'art. 26.

Art. 49 (Termine per l'adozione dei regolamenti)

I. Il Consiglio comunale adotta i regolamenti previsti dal presente Statuto entro un anno dalla sua entrata in vigore, con particolare attenzione al regolamento di partecipazione ed a quello relativo al Consiglio comunale stesso.

Art. 50 (Revisione dello Statuto)

I. L'iniziativa per la modificazione dello Statuto compete, anche su proposta della Commissione, al Consiglio comunale, alla Giunta o ad un quinto degli elettori. Le relative proposte vengono trasmesse alla Commissione per lo Statuto competente a condurre l'istruttoria.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione dell'iniziativa di modificazione, il Sindaco, su richiesta della Commissione, convoca l'Assemblea dei cittadini al fine di acquisirne il parere.

3. La Commissione relaziona al Consiglio comunale delle risultanze dell'istruttoria. L'eventuale delibera di revisione viene in seguito adottata dal Consiglio nelle forme previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto.

